



Comune di Pieve Fissiraga
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI IGIENE URBANA

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 02/05/2011

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2: DEFINIZIONI
- ART. 3: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO
- ART. 4: RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 5: RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 6: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 7: RIFIUTI URBANI
- ART. 8: RIFIUTI SPECIALI
- ART. 9: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 10: ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE
- ART. 11: ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 12: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 13: ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

TITOLO II: NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- ART. 14: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 15: MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO
- ART. 16: MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL SACCO DELL'UMIDO E GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- ART. 17: CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO,
- ART. 18: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 19: NORME COMPORTAMENTALI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
- ART. 20: RACCOLTA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

- ART. 21: SPAZZAMENTO STRADE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI
- ART. 22: CONTENITORI PORTA RIFIUTI
- ART. 23: PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
- ART. 24: PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 25: PULIZIA AREE PUBBLICHE OCCUPATE
- ART. 26: AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 27: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 28: PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 29: PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 30: SCARICO ABUSIVO SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO
- ART. 31: RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE
- ART. 32: ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI E AMBULATORIALI

- ART. 33: RIFIUTI CIMITERIALI

ART. 34: RIFIUTI AMBULATORIALI

TITOLO V: DIVIETI E CONTROLLI

ART. 35: DIVIETO DI ABBANDONO
ART. 36: DIVIETI DIVERSI
ART. 37: VIGILANZA E CONTROLLI

TITOLO VI: SANZIONI E COMPETENZE

ART. 38: SANZIONI
ART. 39: COMPETENZE

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40: OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART. 41: EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ALLEGATO 1 PLANIMETRIE AREE SPAZZAMENTO
ALLEGATO 2 TAB. I: SANZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 - Il presente regolamento disciplina le attività per la gestione dei RIFIUTI URBANI in accordo con le seguenti normative:
- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Legge Regionale (Lombardia) 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., e relativamente alle fasi di:
 - a) conferimento;
 - b) raccolta;
 - c) spazzamento;
 - d) deposito temporaneo;
 - e) trasporto;
 - f) servizio di raccolta selettiva dei rifiuti pericolosi (RUP);
 - g) frazione umida;
 - h) frazione secca;
 - i) frazione verde;
 - j) raccolta differenziata di vetro, alluminio, plastica;
 - k) centro di raccolta comunale;
 - l) rifiuti ingombranti.

ART. 2

DEFINIZIONI

- 2.1 - Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
- a) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - b) **raccolta**: le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - c) **deposito temporaneo** il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti in attesa del trasporto e del trattamento finale ivi compreso il riutilizzo;
 - d) **trasporto**: operazione di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
 - e) **servizio di raccolta differenziata**: l'organizzazione del servizio di raccolta per flussi omogenei di rifiuti destinati al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione del centro di raccolta comunale.
 - f) **servizio di raccolta selettiva dei rifiuti pericolosi (RUP)**: l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi per flussi omogenei. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione del centro di raccolta comunale;
 - g) **frazione umida di R.S.U.**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di putrescibilità, proveniente da raccolta differenziata;

- h) **frazione secca** di R.S.U.: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata;
- i) **frazione verde**: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche sia private, ecc.;
- j) **centro di raccolta comunale**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai produttori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
- k) **rifiuti ingombranti**: Beni di consumo durevole, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento che, per natura o per peso o per dimensione non è possibile conferirli al normale servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.

ART . 3

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

- 3.1 - L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igieniche - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee e deve essere evitato ogni inconveniente derivante da odori o rumori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficienza, efficacia, economicità, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.
- 3.2 - Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate dei rifiuti intese al recupero di materiale ed energia con il determinante coinvolgimento del cittadino-utente.

ART . 4

RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 4.1 - Per raccolta differenziata si intende il conferimento distinto e separato delle seguenti frazioni di rifiuti ***urbani***:
- carta e cartone, tetrapak;
 - vetro;
 - latte, lattine, barattoli (in alluminio e banda stagnata) non sporchi di sostanze pericolose;
 - imballaggi in plastica;
 - scarti di alimentari domestici (umido);
 - scarti vegetali, erba e ramaglie;
 - legno (pallet, cassette, assi, mobili in legno);

- metallo;
 - pneumatici (provenienti da privati);
 - inerti (derivanti da piccoli lavori del “fai da te”);
 - olio vegetale (residuo di frittura, residuo di verdure sott’olio, ecc.);
 - toner esauriti;
 - RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, stampanti, televisori ecc sim.):
 - abiti e prodotti tessili.
- 4.2 -** Per raccolta selettiva s’intende il conferimento distinto e separato delle seguenti tipologie di rifiuti **urbani** pericolosi:
- Pile esaurite;
 - Farmaci scaduti;
 - Olio minerale esausto;
 - prodotti e contenitori etichettati con i simboli “T” e/o “F” (es. solventi, vernici, inchiostri ecc.);
 - accumulatori al piombo;
 - lampade e tubi fluorescenti;
 - detersivi contenenti sostanze nocive, quali: candeggina, ammoniaca, acido muriatico, anticalcare ecc.;
 - qualsiasi rifiuto indicato al punto 4.1 che sia stato contaminato da una sostanza pericolosa (es. stracci sporchi d’olio...);
 - beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie ecc. sim.)
- 4.3 -** Per rifiuti ingombranti si intendono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
- materassi;
 - divani;
 - mobili verniciati;
 - tapparelle;
 - poltrone;
 - reti per letti.
- 4.4 -** I rifiuti di cui ai punti precedenti devono essere conferiti secondo le modalità prescritte dall’Amministrazione Comunale e comunicate ai Cittadini con idonei strumenti di informazione (affissione di manifesti, opuscoli e incontri informativi).
- 4.5 -** E’ fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti riciclabili nei sacchi della frazione secca/umida.
- 4.6 -** I rifiuti di cui al punto 4.1, prima di essere depositati negli appositi contenitori o sacchi, dovranno essere opportunamente sciacquati e svuotati dei residui alimentari e non, in essi contenuti.

ART . 5

RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 5.1 -** Il presente regolamento non si applica:
- a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del DPR 13 febbraio 1964 n.185 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di

- conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali;
- d) alle acque di scarico, disciplinate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso;
 - f) alle terre e alle rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
 - g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal DM 25 Ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

ART . 6

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 6.1** - Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 6.2** - I rifiuti sono classificati:
- a seconda dell'origine in:
 - a) rifiuti urbani;
 - b) rifiuti speciali.

 - a seconda delle caratteristiche di pericolosità in:
 - a) rifiuti pericolosi;
 - b) rifiuti non pericolosi.

ART . 7

RIFIUTI URBANI

- 7.1** - Sono classificati rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs152/2006 e s.m.i.:
- a) i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, *ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g*;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e).

ART . 8

RIFIUTI SPECIALI

- 8.1** - Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-alimentari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo quanto disposto dall'art. 184- bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

ART . 9

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 9.1 -** In attesa della fissazione, con apposito decreto ministeriale previsto dall'art.195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006, dei criteri quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ai sensi dell'art. 198 del medesimo DPR, sono definiti "rifiuti speciali assimilati agli urbani" i seguenti rifiuti:
- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc.) come previsto all'art. 184 del D.Lgs.152/2006;
 - Rifiuti di carta, cartone e similari;
 - Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - Imballaggi primari;
 - Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - Ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelli e simil-pelle;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
 - Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
 - Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco precedente, senza necessità di accertamento, in base a criteri quantitativi, quelli prodotti da:

- Attività ricettivo alberghiera e collettività (collegi, conventi, carceri, alberghi, pensioni, locande, ristoranti, pizzerie, paninoteche, bar e mense aziendali e scolastiche);
- Studi professionali, uffici pubblici e privati (banche, assicurazioni, uffici privati di imprese, uffici di enti pubblici, studi professionali ed autoscuole);
- Servizi sanitari (studi medici, dentisti, veterinari, ospedali, cliniche e case di cura);
- Attività e servizi ricreativi (palestre, teatri, cinema, discoteche, sale da gioco, circoli, oratori);
- Servizi scolastici (scuole pubbliche e private);
- Attività commerciali (negozi, banchi di mercato);
- Laboratori artigianali e attività artigianali ubicati nel centro abitato.

Sono sempre esclusi dall'assimilazione:

- Gli imballaggi terziari;
- Gli imballaggi secondari conferiti in maniera indifferenziata;
- I rifiuti inerti (mattoni, calcinacci...)

Tutti i rifiuti che non rientrano nell'elenco di cui al precedente punto "rifiuti speciali assimilati agli urbani".

Ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera e), non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti. Inoltre non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/98 (esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti)

I rifiuti urbani speciali non assimilati devono essere trasportati con il FIR (Formulario identificativo rifiuti) ed il trasporto deve avvenire nel rispetto dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006).

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dei sopra riportati criteri quali - quantitativi, viene applicata la tassa, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.

Per contro, è garantito, senza ulteriori oneri, il recupero/smaltimento dei rifiuti urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che sarà articolato e svolto secondo le forme stabilite nel presente regolamento.

Accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il loro conferimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati per quanto riguarda le frazioni effettivamente avviate al recupero.

ART . 10

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

- 10.1** - Il Comune, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152 del 2006, continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'*articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- 10.2** - La gestione dei rifiuti urbani e assimilati deve avvenire secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità.
- 10.3** - Nelle attività di gestione il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 10.4** - L'attività di gestione di competenza del Comune è riferita a:
- tutti i rifiuti urbani;
- i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani.
- 10.5** - L'attività di gestione dei rifiuti urbani è eseguita dal Comune secondo quanto stabilito dalla Legge della Regione Lombardia 26/2003 e dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 10.6** - Il Comune fornisce alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani richieste dalle stesse.

ART . 11

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 11.1** - Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli assimilati a tutte le attività di conferimento previste, per detti rifiuti, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge in materia.

ART . 12

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

- 12.1** - I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, non assimilati agli urbani:
a - non possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta (neanche al centro di raccolta).

- b** - provvedono alla ricerca delle modalità di smaltimento dei rifiuti generati secondo quanto indicato dall'artt. 188 e 188 bis del D.Lgs. 152/2006.

ART . 13
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

- 13.1** - Qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti
- 13.2** - Le ordinanze di cui sopra dovranno indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnico-sanitari locali; dovranno inoltre conformarsi a quanto stabilito dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART . 14
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 14.1** - Il Comune organizza il servizio di gestione (raccolta e trasporto) dei rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.
- 14.2** - Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale.
- 14.3** - Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
- 14.4** - Successivamente all'approvazione del presente regolamento, gli ambiti di attuazione del servizio possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.
- 14.5** - Coloro che risiedono in aree non comprese, tra quelle di espletamento del pubblico servizio, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino punto di raccolta.

ART . 15

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO

15.1 - I rifiuti secchi residuali dalla raccolta differenziata devono essere inseriti a cura dei cittadini in sacchi semitrasparenti (onde verificarne il contenuto).

I più comuni rifiuti indifferenziati sono quelli di seguito riportati:

- bicchieri, piatti e posate di plastica;
- pannolini e assorbenti;
- mozziconi di sigarette;
- pellicola trasparente per alimenti;
- pennarelli e penne, giocattoli;
- lettiere per animali;
- gomma;
- cassette video, auto e CD;
- carta carbone, oleata e plastificata;
- calze di nylon;
- cocci di ceramica;
- cosmetici;
- polveri dell'aspirapolvere;
- piccoli oggetti in legno verniciato.

I rifiuti indifferenziati saranno ritirati, a cura della Società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani una volta la settimana.

15.2 - I sacchi dovranno essere esposti non prima delle ore 22.00 del giorno precedente il ritiro, ben chiusi, sul marciapiede antistante la propria abitazione (o comunque sulla via pubblica in prossimità della propria abitazione, salvo indicazioni diverse per situazioni particolari).

15.3 - Qualora i sacchi contenessero rifiuti riciclabili o pericolosi, non saranno ritirati. Su di essi verrà apposta, un'etichetta con la dicitura: "materiale non conforme. In tal caso il sacco dovrà essere "smistato" a cura del cittadino proprietario (rimuovendo i rifiuti non ammessi alla raccolta indifferenziata) e riesposto il successivo giorno di raccolta.

15.4 - Sacchi neri o comunque, sacchi che non consentano la visione del contenuto non sono ammessi e, pertanto non saranno ritirati.

15.5 - I giorni di raccolta, o eventuali variazioni degli stessi, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza, avviso sul sito internet;

ART.16

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL SACCO DELL'UMIDO E GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

16.1- La frazione umida deve essere inserita a cura dei cittadini in sacchetti di MATER-BI MATERIALE BIODEGRADABILE trasparenti (onde verificarne il contenuto) oppure in sacchetti compatibili con il processo del compostaggio, da

posizionare negli appositi bidoni marroni (da 7,5 litri o 25 litri o da 120 litri condominiali).

I più comuni rifiuti della frazione umida sono quelli di seguito riportati:

- carne, pesce e formaggio;
- pane, dolci, pasta, riso;
- frutta e verdura;
- piccole ossa e gusci di cozze, lische di pesce;
- gusci d'uovo;
- fiori recisi e piante domestiche;
- carta assorbente da cucina bagnata o unta;
- fazzoletti e tovaglioli di carta;
- filtri di the, camomilla, tisane, fondi di caffè;
- tessuti in fibra naturale;
- segatura e paglia;
- ceneri spente.

I bidoni marroni verranno svuotati, a cura della Società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, due volte la settimana.

I bidoni dovranno essere esposti non prima delle ore 22.00 del giorno precedente il ritiro, ben chiusi, sul marciapiede, antistante la propria abitazione (o comunque sulla via pubblica in prossimità della propria abitazione, salvo indicazioni diverse per situazioni particolari).

I bidoni marroni contenenti rifiuti riciclabili o pericolosi, o sacchi in plastica/polietilene, non verranno ritirati. Su di essi verrà apposta, invece, un'etichetta con la dicitura: "materiale non conforme". In tal caso il sacco dovrà essere, a cura del cittadino proprietario, "smistato" (rimuovendo i rifiuti non rientranti nella frazione umida) o sostituito con altro idoneo e riesposto nel primo giorno utile successivo di raccolta.

Saranno svuotati solo ed esclusivamente i bidoni contenenti sacchetti in mater-bi Materiale biodegradabile oppure sacchetti compatibili con il processo del compostaggio.

I giorni di raccolta, o eventuali variazioni, degli stessi sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza, avviso sul sito internet.

16.2 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE: la raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani viene effettuata mediante conferimento dell'utenza presso la piazzola comunale per la raccolta differenziata o tramite un servizio effettuato con il sistema "porta a porta" ogni lunedì. Per avvalersi di questo servizio aggiuntivo i cittadini residenti dovranno munirsi di bidoni carrellati di colore verde da litri 120 e/o litri 240.

La frazione verde sarà conferita all'interno di bidoni carrellati in plastica, oppure come ramaglie legate in fasci di lunghezza tale da permettere agevolmente il carico manuale da parte di un operatore.

I cittadini residenti potranno conferire ogni settimana un quantitativo massimo di 1000 lt. di residui e sfalci verdi pari a 4 bidoni carrellati da Lt. 240 oltre a n.5 fascine della lunghezza massima di 1,5 metri di peso max 10 Kg. cadauna.

Il servizio di raccolta della frazione verde è sospeso nel periodo invernale. Le date di sospensione e ripresa sono comunicate capillarmente alla popolazione. Durante il periodo di sospensione i cittadini residenti possono comunque conferire autonomamente la “frazione verde” presso il centro di raccolta comunale nelle giornate di apertura.

ART . 17
CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
DESTINATI AL RECUPERO e RICICLAGGIO

17.1 - Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali.

Le forme di raccolta differenziata attivate sono:

<u>Vetro e Lattine</u>
<u>CHE COSA</u>
Tutti i contenitori in vetro come le bottiglie, i bicchieri, i vasetti per alimenti ecc... Tutti i contenitori in alluminio e banda stagnata: lattine per bibite e alimenti, barattoli in alluminio e banda stagnata e più in generale i contenitori con riportati i simboli ACC e AL.
<u>COME</u>
Raccogliere insieme vetro e lattine (senza residui di cibo e bevande) nell'apposito bidone verde di plastica rigida, consegnato dal Comune. I bidoni sono di due tipi: quello piccolo da 35 litri consegnato a tutte le famiglie; quello grande da 120 litri consegnato ai condomini e agli esercizi commerciali.
<u>QUANDO</u>
Vetro e lattine vengono raccolti con frequenza settimanale il Venerdì mattina. I rifiuti devono essere esposti sul suolo pubblico immediatamente al di fuori della propria abitazione. I contenitori devono essere ritirati, dopo lo svuotamento, entro la giornata di raccolta.
<u>CHE COSA NON FARE</u>
Vetro e lattine non vengono ritirati se:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vengono mischiati a oggetti in ceramica, porcellana, cristalli, neon, specchi, lampadine, contenitori con i simboli T e F ▪ Vengono messi in sacchetti di plastica.

<u>Plastica</u>
<u>CHE COSA</u>
Tutti i contenitori e gli imballaggi in plastica come bottiglie di acqua e bibite, shampoo, flaconi per detersivi e prodotti cosmetici liquidi, contenitori per liquidi in genere, film di nylon e più in generale gli imballaggi e i contenitori con i simboli: PE, PET, PVC.
<u>COME</u>
Inserire i rifiuti in sacchi di plastica da esporre il giorno della raccolta.
<u>QUANDO</u>
La plastica viene raccolta con frequenza settimanale il Mercoledì mattina. I rifiuti devono essere esposti su suolo pubblico immediatamente al di fuori della propria abitazione.

CHE COSA NON FARE

La plastica non viene ritirata se:

- Vengono usati sacchi opachi neri e/o colorati non semi-trasparenti.
- Vengono inseriti nel sacco della plastica piatti, bicchieri e posate di plastica (che invece vanno nel secco), polistirolo e più in generale gli oggetti in plastica che non sono contenitori o imballaggi (come i giocattoli o le cassette di frutta).

Carta e cartone

CHE COSA

Opuscoli, libri, fogli vari, quaderni, sacchetti di carta, cartoni piegati, cartone da imballaggio (schiacciato e privo di cellophan, polistirolo o altro), contenitori in tetrapak (come quelli del latte, dei succhi di frutta) .

COME

Il giorno della raccolta, esporre davanti a casa ben impilati oppure in pacchi legati, in sacchi e borse di carta oppure in scatole di cartone.

QUANDO

La carta viene raccolta con frequenza settimanale il Mercoledì mattina.

I rifiuti devono essere esposti sul suolo pubblico immediatamente al di fuori della propria abitazione.

CHE COSA NON FARE

La carta non viene ritirata se:

- Viene mischiata ad altri materiali.

Secco

CHE COSA

Gomma, CD, lettieri di piccoli animali domestici, cellophane, piatti e posate di plastica, piccoli oggetti in plastica, carta oleata e plastificata, ceramica, pannolini, assorbenti, e in generale tutto ciò che non rientra nella raccolta differenziata di vetro, lattine, plastica, carta e umido.

COME

Inserire il secco in sacchi di plastica trasparenti da esporre a bordo strada il giorno della raccolta.

QUANDO

Il secco viene raccolto con frequenza settimanale il Sabato mattina. Esporre sul suolo pubblico immediatamente al di fuori della propria abitazione.

CHE COSA NON FARE

Il secco non viene ritirato se:

- Viene mischiato ad altri materiali come plastica, vetro, medicine, pilee in generale tutto ciò che è oggetto di raccolta differenziata.
- Vengono usati sacchi opachi neri e/o colorati non semi-trasparenti.

E tutti gli altri rifiuti?

Le pile e i farmaci sono da conferire negli appositi contenitori dislocati in paese.

Altri rifiuti come legno, elettrodomestici, batterie, macerie, materassi, mobili e più in generale i rifiuti ingombranti, devono essere conferiti presso il centro di raccolta

comunale di via Lungo Sillaro aperto il Martedì dalle 13.00 alle 16.00 e il Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Il conferimento presso il centro di raccolta è gratuito.

Presso il centro di raccolta NON si possono conferire i rifiuti speciali pericolosi.

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI

Conserva questo piccolo calendario e ricorda che nei giorni festivi (anche qualora cadessero durante la settimana) il servizio di raccolta rifiuti è sospeso.

Tipologia	Giorno raccolta	di	Quando esporre i rifiuti
Secco	Sabato		La sera del giorno precedente dopo le 22.00
Plastica	Mercoledì		La sera del giorno precedente dopo le 22.00
Vetro e Lattine	Venerdì		La sera del giorno precedente dopo le 22.00
Carta	Mercoledì		La sera del giorno precedente dopo le 22.00
Umido	Mercoledì Sabato	e	La sera del giorno precedente dopo le 22.00
Verde	Lunedì		La sera del giorno precedente dopo le 22.00

N.B.: Il verde viene raccolto a partire dal secondo Lunedì di marzo fino all'ultimo Lunedì di novembre. Da dicembre a febbraio la raccolta del verde è sospesa.

ART . 18

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

18.1 - Il centro di raccolta comunale è un'area appositamente attrezzata riservata ai residenti nel Comune e destinata ad ammassare e stoccare le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

18.2 - La gestione può essere effettuata in regime di concessione, da soggetti privati, da associazioni di volontariato e cooperative sociali interessate in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge o direttamente dal Comune.

18.3 - Il CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE è ubicato in Via Lungo Sillaro.

L'orario d'apertura è il seguente:

- Martedì dalle 13.00 alle 16.00;
- Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Nel "centro di raccolta" possono essere conferite le frazioni di rifiuti di seguito elencate con le seguenti modalità:

- a. - **materiali inerti**: mattoni, piastrelle, calcinacci derivanti da piccole manutenzioni domestiche fatte "in proprio" (il cosiddetto "fai da te"), possono essere conferiti esclusivamente dai privati cittadini residenti in Comune di Pieve Fissiraga. È assolutamente vietato lo scarico di rifiuti inerti da parte di imprese edili.
- b. - **materiale derivante da spazzamento strade**: ad esclusivo uso della Società incaricata dello svolgimento di pulizia delle strade.
- c. - **vetro**: possibile conferire le lastre di vetro (es. finestre) e tutti quegli oggetti di vetro. Gli specchi e la ceramica vanno conferiti nel cassone degli ingombranti.
- d. - **materiali domestici ingombranti**.

- e. - **oli minerali esausti**: da mettere in apposito contenitore, verranno poi smaltiti tramite il Consorzio Nazionale Oli Usati
- f. - **materiali metallici ferrosi e non ferrosi**.
- g. - **scarti vegetali** provenienti da sfalci e manutenzioni di giardini, ramaglie provenienti da potature di alberi o dalla Società incaricata del servizio di raccolta porta a porta
- h. - **rifiuti urbani pericolosi (RUP)**: Così come definiti all'art. 4, paragrafo 4.2 ad eccezione di pile e farmaci per i quali sono stati predisposti appositi punti di raccolta dislocati sul territorio.
- i. - **oli e grassi vegetali e animali**: è possibile introdurre nell'apposita cisterna olio di frittura, olio rimasto nei vasetti delle verdure sott'olio, burro e strutto scaduti, intingoli di arrostiti e brasati.
- j. - **batterie per auto**.
- k. - **RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)** è possibile conferire presso il Centro di raccolta:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - televisori;
 - computer(video +hard disk+tastiera+mouse);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori;
 - cucine elettriche e/o a gas;
 - cellulari.

E' assolutamente vietato, per ragioni di sicurezza, togliere circuiti, vetri, tubi catodici o altro dai RAEE.

E' molto raccomandato di provvedere, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica / elettronica, a consegnare al rivenditore il bene vecchio così come stabilito dal D.Lgs. 152/2006.

- l. - **legno**: è possibile introdurre nel cassone dedicato sia assi, sia rami grossi da potature, sia imballaggi in legno. E' vietata l'introduzione di legno con parti metalliche o di altri materiali.
- m. - **Pneumatici**: il conferimento dei pneumatici presso il "Centro di raccolta Comunale" avviene **esclusivamente da parte dei privati cittadini residenti in Pieve Fissiraga** separando la parte metallica dalla copertura.

18.4 - E' vietato entrare, nel centro di raccolta comunale, al di fuori dagli orari stabiliti.

18.5 - E' vietato asportare qualsiasi tipo di rifiuto dal centro di raccolta comunale, salvo che da parte della società affidataria della gestione dei servizi d'igiene ambientale e dal comune.

ART . 19

NORME COMPORTAMENTALI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

19.1 - I servizi oggetto del presente regolamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi provati di forza maggiore e/o casi previsti dalla legge.

1) Obbligo conoscenza e soggezione alle normative vigenti.

Tutto il personale della Società affidataria è obbligato alla conoscenza, aggiornamento e soggezione alle norme, documenti di programmazione e piani gestionali, con particolare riguardo alle tematiche di :tutela ambientale, igiene, salute pubblica, rifiuti,trasporti,servizi pubblici,sostanze pericolose sicurezza,diritto al lavoro.

2) **Obbligo di pulizia e manutenzione dei mezzi.**

La Società affidataria, per l'espletamento del servizio, ha l'obbligo di utilizzare veicoli in perfetto stato d'efficienza e di decoro, mediante:

- frequenti e attente manutenzioni,
- pulizia giornaliera,
- disinfezione mensile.

I mezzi in circolazione devono rispettare le norme relative agli scarichi ed all'inquinamento acustico, nonché le prescrizioni imposte dall'Albo Gestione Rifiuti.

3) **Obbligo di corretto comportamento.**

Tutto il personale munito di tesserino di riconoscimento addetto ai servizi, deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti della cittadinanza sia nei confronti dei funzionari o agenti municipali.

4) **Obbligo di cooperazione**

La Società affidataria ha l'obbligo di segnalare, al Comune, fatti e circostanze che impediscono il regolare funzionamento del servizio, nonché le irregolarità e le infrazioni dei cittadini che contravvengono al presente regolamento.

La Società affidataria ha, inoltre, l'obbligo di collaborare all'educazione ed informazione della cittadinanza:

- fornendo risposte corrette ai cittadini,
- predisponendo opuscoli informativi,
- partecipando ad incontri pubblici

ART . 20

RACCOLTA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI

20.1 - Il Comune per le operazioni inerenti alla privativa del servizio, di igiene urbana, può avvalersi anche di associazioni di volontariato o cooperative sociali senza fine di lucro.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

ART . 21

SPAZZAMENTO STRADE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI

21.1 – Il servizio di spazzamento strade (manuale e meccanico) e di smaltimento dei rifiuti abbandonati, può essere svolto dal Comune:

- autonomamente, con mezzi e personale propri;
- in affidamento diretto ad una Società partecipata;
- in affidamento in concessione a terzi.

- 21.2** - Il servizio di spazzamento meccanico avviene con frequenza settimanale, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati alla cittadinanza con opuscoli informativi e manifesti pubblici.
In caso di eventi atmosferici di grande intensità (pioggia, neve), e cause di forza maggiore, il servizio viene sospeso fino al ripristinarsi delle condizioni normali.
- 21.3** - Lo spazzamento meccanizzato è garantito nelle zone delineate nella planimetria allegata (**ALLEGATO 1**) ed è vietata la sosta ed il parcheggio sulle vie e piazze pubbliche negli orari di svolgimento del servizio.

ART . 22

CONTENITORI PORTA RIFIUTI

- 22.1** - Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o d'uso pubblico sono collocati in vari punti del paese appositi contenitori o cestini porta rifiuti, da utilizzare solo per gettare piccoli rifiuti durante passeggiate o momenti di disimpegno (es. pacchetto di sigarette, carta del gelato, sacchetto delle patatine, fazzoletto di carta, mozzicone di sigaretta spento...).
- 22.2** - È proibito usare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti domestici, ingombranti, pericolosi, vetri e simili. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi.
- 22.3** - È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART . 23

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

- 23.1** - Le aree e locali d'uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti o di scarto, anche se abbandonati da terzi e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 23.2** - Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART . 24

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

- 24.1** - I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
- 24.2** - A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento.

- 24.3** - In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate ai commi precedenti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART . 25

PULIZIA AREE PUBBLICHE OCCUPATE

- 25.1** - I concessionari ed occupanti di posti di vendita su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi puliti e ordinati.

ART . 26

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

- 26.1** - I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.
- 26.2** - I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
- 26.3** - All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART . 27

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

- 27.1** - Chiunque compia operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante non deve abbandonare rifiuti sull'area pubblica.
- 27.2** - In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area pubblica.
- 27.3** - In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla Società affidataria del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste a seguito accertamento della trasgressione a sensi di legge e del regolamento.

ART . 28

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 28.1** - Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART . 29
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE
UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- 29.1** - Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio, con un preavviso di 15 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
- 29.2** - A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
- 29.3** - Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione, sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

ART . 30
SCARICO ABUSIVO SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

- 30.1** - In caso scarico o abbandono di rifiuti ingombranti su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta o di pulizia municipale, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
- 30.2** - In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti (e, ove si tratti di rifiuti speciali e/o pericolosi, alla loro messa in sicurezza) gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti così come previsto dall'art. 255 del D.lgs 152/06.

ART . 31
RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE

- 31.1** - Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.
I rifiuti generati da tali attività saranno smaltiti e recuperati a cura e a spese delle aziende edili stesse. E' assolutamente vietato conferire tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
- 31.2** - Le operazioni di pulizia e spazzamento devono avvenire adottando tutte le cautele e gli accorgimenti atti a prevenire e a impedire la diffusione di polveri.

ART . 32
ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

- 32.1** - Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
- 32.2** - È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI E AMBULATORIALI

ART. 33
RIFIUTI CIMITERIALI

- 33.1** - I rifiuti prodotti nel cimitero sono individuati, ai sensi del DPR 254/2003, come segue:
- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- 33.2** - Modalità di gestione dei rifiuti cimiteriali
- a) rifiuti di esumazione ed estumulazione:
 - 1) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
 - 2) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
 - 3) Lo stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere flessibili.
 - 4) I rifiuti da esumazione ed estumulazione saranno avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 (con procedura ordinaria), per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

- 5) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici (zinco e piombo).
- 6) Prima dell'avvio a smaltimento i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere sottoposti al trattamento di taglio o triturazione.
- b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali
I materiali possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero (previo assenso dell'Amministrazione Comunale) oppure possono essere avviati al recupero o smaltimento in appositi impianti per rifiuti inerti;

ART . 34
RIFIUTI AMBULATORIALI

- 34.1** - Il rifiuto prodotto dall'attività medica ambulatoriale deve essere trattato, trasportato e smaltito da soggetti che ne vengono a contatto (medici, infermieri, trasportatori e smaltitori) nel rispetto delle prescrizioni contenute del DPR 254/2003.

TITOLO V
DIVIETI E CONTROLLI

ART . 35
DIVIETO DI ABBANDONO

- 35.1** - L'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.
- 35.2** - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate all'art. 39, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
- 35.3** - Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si può procedere in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle spese sostenute.

ART . 36
DIVIETI DIVERSI

- 36.0** - Oltre al divieto d'abbandono di cui al precedente art. 36 vigono i seguenti:
- 1) è sempre vietato l'abbandono dei rifiuti;
 - 2) è vietato depositare sacchi contenenti rifiuti fuori dal centro di raccolta;
 - 3) è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - 4) è vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei giorni e delle ore stabiliti per il servizio di raccolta;
 - 5) è vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero

- presso il Centro di raccolta controllato dei servizi comunali di smaltimento rifiuti;
- 6) è vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio di raccolta con comportamenti scorretti;
 - 7) è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi o non completamente spenti, o tali da danneggiare il contenitore;
 - 8) è vietato spostare i contenitori dalla sede in cui sono stati collocati;
 - 9) è vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), deiezioni di animali, spandimento di oli e simili;
 - 10) è vietato incendiare i rifiuti all'aperto;
 - 11) è vietato usare i cestini porta rifiuti posti dal comune per il conferimento di rifiuti urbani domestici;
 - 12) è obbligatorio, per i titolari delle piscine, campeggi ed esercizi stagionali, attenersi alle disposizioni emanate dal comune.

ART. 37 **VIGILANZA E CONTROLLI**

- 37.1** - Il Sindaco e l'Assessore delegato provvedono, attraverso gli uffici comunali competenti, a vigilare sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
- 37.2** - La Polizia Locale Comunale assicura il servizio di sorveglianza per il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto delle modalità di raccolta differenziata e dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, avvalendosi della cooperazione delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Lodi e di eventuali ispettori ambientali nominati dal Sindaco.

TITOLO VI **SANZIONI E COMPETENZE**

ART . 38 **SANZIONI**

- 38.1** - Come disposto dall'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
- 38.2** - Per le violazioni al divieto di abbandono dei rifiuti pericolosi sul suolo o nel suolo ovvero di immissione in acque superficiali o sotterranee si applicano le sanzioni previste dall'art. 255 comma 1 del D.lgs 152/06.
- 38.3** - Per la violazione al divieto di abbandono dei rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo ovvero di immissione in acque superficiali o sotterranee si applicano le sanzioni previste dall'art. 255 comma 1 del D.lgs 152/06.

ART . 39

COMPETENZE

- 39.1** - Fatte salve le altre disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e dal presente regolamento provvede la provincia di Lodi competente per territorio;
- 39.2** – Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, del medesimo decreto legislativo ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento è competente il Comune di Pieve Fissiraga che destina i relativi introiti al miglioramento ambientale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART . 40

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

- 40.1** - Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene e di polizia municipale e dalle leggi e disposizioni regionali in materia di rifiuti.

ART . 41

EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 41.1** - Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 41.2** - Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione locale contraria o incompatibile con esso.

ALLEGATO 2

TAB. : SANZIONI

Art. violato c°	Art . sanzione	descrizione	Sanzione Minima – massima in Euro	Sanzione Misura ridotta in Euro
192 152/06	255.1 152/06	Abbandono o deposito rifiuti non pericolosi sul suolo o nel sottosuolo o immissione in acque superficiali o sotterranee	25-155	50
231 152/06	261.3 152/06	Immissione nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura od omissione conferimento al servizio pubblico solo in raccolta differenziata eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio	5.200-40.000	10.400
192 152/06	255.1 152/06	Abbandono o deposito sul suolo pubblico di beni durevoli o ingombranti di cui agli art.4.3 e 18.3	105-620	210
36 n. 5)	38.1	Cernita di rifiuti da cassone o da altro contenitore RIFIUTI	25 - 150	50
192 152/06	255.1 152/06	Abbandono di rifiuti a lato di cassone o contenitori RIFIUTI	25-155	50
36 n. 13)	38.1	Incendio di rifiuti non pericolosi	105-620	210
22	38.1	Spostamento, scritte sui cassonetti / contenitori RSU o affissione di materiali (manifesti, targhette adesive)	25 - 150	50
192 152/06	255.1 152/06	Abbandono di rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermate di trasporto pubblico	105-620	210
17	38.1	Conferimento dei rifiuti al pubblico servizio senza utilizzo di sacchi o con sacchi non conformi alle prescrizioni impartite	25 - 150	50
18.1	38.1	Conferimento di rifiuti prodotti da persone non domiciliate nel Comune di Pieve Fissiraga	105-620	210
17	38.1	Conferimento di rifiuti non differenziati al pubblico servizio o difformi dalle prescrizioni impartite dal Regolamento	50 - 300	100
36 2)	38.1	Raccolta differenziata: collocazione di rifiuti a fianco di stazioni ecologiche attrezzate e materiale all'esterno dei contenitori o	25 - 200	50

		all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate		
17	38.1	Raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori	25 - 200	50
36 5)	38.1	Raccolta differenziata: asporto di materiale dai contenitori rsu	25 - 200	50
36 14)	38.1	Cestini portarifiuti: spostamento o utilizzo per il conferimento di rifiuto urbano domestico	25 - 200	50
36 12)	38.1	Contaminazione di suolo pubblico con deiezioni animali	25 - 200	50
26.1 e 2	38.1	Mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi, analoghe attività	25 - 200	50
28	38.1	Mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	100-500	200
25.1	38.1	Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate	100-500	200
36 15)	38.1	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi	100-500	200
31	38.1	Obbligo di pulire le aree pubbliche o di uso pubblico, divieto di abbandono sul suolo di rifiuti in genere relativi all'attività di costruzione demolizione al rifacimento al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati	100 - 500	200
29	38.1	Obbligo di pulizia e raccolta dei rifiuti prodotti nelle manifestazioni pubbliche	100 - 600	200
28.1	38.1	Obbligo di pulizia e raccolta dei rifiuti nelle aree occupate da spettacoli viaggianti	100 -500	200
27	38.1	Obbligo di pulizia e raccolta dei rifiuti nelle aree adibite al carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante	100 - 500	200
24	38.1	Obbligo di pulizia dei terreni non edificati	100 - 500	200
23	38.1	Obbligo di pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	100 - 500	200
21	38.1	Divieto di sosta e di parcheggio sulle vie e piazze pubbliche negli orari di svolgimento del servizio di	50 - 150	100

		spezzamento meccanizzato		
19	38.1	Violazioni alle norme comportamentali da parte la società affidataria della gestione di igiene ambientale	200 - 500	400
18	38.1	Divieto di scarico di rifiuti inerti da parte di imprese presso la piazzola ecologica o senza l'autorizzazione dell'amministrazione Comunale	200 - 500	400
18.3 lettera k	38.1	Divieto di asportazione dalla piazzola ecologica Comunale di circuiti elettronici, vetri tubi catodici a altro dai RAEE	100 - 600	200
18.4	38.1	Divieto di ingresso nel centro di raccolta Comunale al di fuori degli orari stabiliti	100 - 600	200
18.5	38.1	Divieto di asportazione di qualsiasi rifiuto dalla piazzola ecologica	50 - 150	50
16.1	38.1	Violazioni al conferimento del sacco dell'umido (solo MATER-BI o BIODEGRADABILE)	50 - 150	50
16.2 più 36.4	38.1	Violazione al conferimento dell'umido per il giorno e l'orario	50 - 150	50
15.1 e 3	38.1	Violazioni al conferimento del sacco del secco (solo sacchi SEMITRASPARENTI)	50 - 150	50
15.2 più 36.4	38.1	Violazioni al conferimento del secco per il giorno e l'orario	50 - 150	50
14.5	38.1	Violazioni al conferimento dei rifiuti da parte di privati o cascine non comprese tra quelle del servizio pubblico	150 - 900	300
4.4	38.1	Divieto di conferire rifiuti riciclabili nei sacchi della frazione umida/secca	50 - 150	50
36.1	38.1	Divieto di abbandonare rifiuti sulla pubblica via (pacchetti sigarette, fazzolettini ecc.)	25 - 200	50
36.6	38.1	Divieto di intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con comportamenti scorretti	125 - 375	125
36.11)	38.1	Divieto di conferimento di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani al pubblico servizio, senza aver stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio	200 - 1200	400
32	38.1	Divieto di distribuzione dei volantini per le strade pubbliche o aperte al	50 - 300	100

		pubblico a mano o tramite veicoli o collocati sotto i tergicristallo dei veicoli ad eccezione del punto 33.2 (propaganda elettorale, manifestazioni politiche o sindacali, effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri enti pubblici o da aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza)		
--	--	--	--	--